

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia

**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI LAVORO AUTONOMO A SOGGETTI ESTERNI**

**Art. 1
(Ambito applicativo)**

Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Ente, secondo le norme vigenti, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità nell'individuazione dell'incaricato.

**Art. 2
(Presupposti per il conferimento degli incarichi)**

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, la Camera di Commercio di Brescia può conferire incarichi individuali a soggetti esterni in presenza dei seguenti presupposti, la cui sussistenza va attestata nei singoli provvedimenti di incarico:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente o a suoi obiettivi e progetti e deve risultare coerente con le sue esigenze di funzionalità;
 - b) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.
 - e) il rispetto di eventuali limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente.
2. Si prescinde dal requisito di cui alla lettera c) in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

**Art. 3
(Tipologie di incarichi e forme contrattuali)**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 e ss. e degli artt. 2230 e ss. del codice civile, aventi natura di:
 - a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
 - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

Art. 4
(Procedura comparativa con avviso pubblico)

1. L'avviso pubblico della procedura comparativa per l'attribuzione dell'incarico indica:
 - a) le competenze professionali, titoli ed altri requisiti eventualmente richiesti per l'espletamento dell'incarico;
 - b) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - c) la durata;
 - d) le modalità selettive previste ed i criteri di valutazione;
 - e) il soggetto competente alla scelta dell'incaricato.
2. L'avviso deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo camerale e nel sito Internet della Camera di Commercio fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, stabilito di volta in volta in riferimento alle singole procedure.
3. La valutazione e la scelta, adeguatamente motivata, devono risultare da apposito verbale conservato agli atti.
4. Competente ad emanare il bando ed a sottoscrivere il contratto di incarico è il Segretario Generale.

Art. 5
(Procedura comparativa semplificata)

1. In deroga alle procedure di cui all'art. 4 – ma sempre nel rispetto dei presupposti di cui al precedente art. 2 – nel caso in cui il compenso o la spesa massima preventivata non superi l'importo di 50.000 euro, per esigenze di flessibilità e di celerità l'Ente si atterrà ad una procedura comparativa semplificata per il conferimento dei relativi incarichi, basata esclusivamente sulla comparazione in base a modalità selettive e criteri di valutazione predeterminati secondo la natura dell'incarico da conferire, invitando almeno tre soggetti al fine di garantire un adeguato grado di confronto.

Art. 6
(Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa)

1. In deroga a quanto previsto ai precedenti artt. 4 e 5 l'incarico può essere conferito in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando l'importo dell'incarico è compreso entro € 20.000,00 al netto dell'IVA ed altri oneri di legge;
 - b) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui ai precedenti artt. 4 e 5;
 - c) in casi di particolare urgenza non imputabili all'Ente, adeguatamente motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici, richiedano il conferimento dell'incarico in tempi ristretti che non consentono l'utile e tempestivo esperimento delle procedure ordinarie;
 - d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, intellettuale o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a

- sue opere artistiche o intellettuali, interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
- e) nel caso di proroga di un precedente contratto di collaborazione coordinata e continuativa, dove la necessità di portare a compimento lo stesso programma oggetto del primo incarico comporta la conseguente prosecuzione del rapporto con la stessa persona;
 - f) nei casi di conferimento di incarico per la difesa in giudizio dell'Ente, in ogni grado, stato e giurisdizione;
 - g) per incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la progettazione e l'esecuzione di lavori in sicurezza, in quanto disciplinati da specifica normativa;
 - h) per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica;
 - i) incarichi conferiti ai componenti del Nucleo di Valutazione;
 - j) membri di commissioni e di organismi istituzionali;
2. Il provvedimento di conferimento dell'incarico indica in modo specifico la motivazione addotta a giustificazione del mancato esperimento delle procedure comparative di cui ai precedenti artt. 4 e 5.

Art. 7 (Conferimento dell'incarico)

- 1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con apposito contratto o disciplinare d'incarico, contenente l'indicazione della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni, del compenso pattuito e delle modalità di pagamento.
- 2. Nel caso di conferimento di incarichi di consulenza il relativo contratto deve contenere la clausola che l'efficacia del medesimo decorre dalla pubblicazione nel sito Internet dell'Ente.
- 3. Il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici comporta per il dirigente competente l'obbligo di acquisire prima dell'affidamento dell'incarico l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 8 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

- 1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento ed il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

Art. 9 (Pubblicità ed efficacia)

- 1. La Camera di Commercio provvederà alla pubblicazione in conformità alle norme vigenti degli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(dr Francesco Bettoni)